

# GUIDA

**Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e  
abilitazione dei docenti della scuola secondaria di I e di II grado presso  
L'Università degli Studi dell'Aquila**

**DPCM del 4 agosto 2023**

G.U. n. 224 - Serie generale - del 25.09.2023

## Premessa

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2024 riguardante il percorso di formazione iniziale ai fini del reclutamento del personale docente delle **scuole secondarie di primo e secondo grado**, è stata avviata la riforma “Bianchi” della formazione iniziale e continua, nonché del reclutamento dei docenti, di cui alla legge 79/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il decreto in parola nel definire il percorso di formazione iniziale dei docenti di posto comune e degli ITP delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ne determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le relative classi di concorso.

Il nuovo sistema non riguarderà i docenti della scuola dell'infanzia e primaria per i quali rimarrà tutto invariato: per conseguire l'abilitazione all'insegnamento per loro sarà sufficiente la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria.

Per quanto concerne, invece, i vecchi 24 CFU conseguiti fino al 31 ottobre 2022, sarà possibile utilizzarli per partecipare ai concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024.

## **CUFIS – Centro universitario formazione insegnanti di scuola**

L'Organo che presiede l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti di posto comune nelle scuole secondarie di primo e secondo grado presso l'Università degli Studi dell'Aquila è il Centro Universitario di

formazione insegnanti della scuola – C.U.F.I.S. “Centro” istituito insieme al Regolamento di funzionamento con Decreto Rettoriale Rep. n. 1259/ 2023, prot. n. 116029 del 24/10/2023.

### **Come cambia il reclutamento dei docenti con il DPCM del 4 agosto 2023**

Dal 1° gennaio 2025 per diventare docenti sarà indispensabile completare un percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante di 60 CFU/CFA.

Si tratta, nello specifico, di Crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.

Il percorso di formazione abilitante potrà essere svolto durante il percorso di studi (purché la data di conseguimento della laurea sia prevista entro i termini indicati dall'apposito bando), in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo o, in alternativa, dopo aver ottenuto la laurea.

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e dal DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti sarà, pertanto, il seguente:

- laurea magistrale (triennale per ITP)
- percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA
- concorso
- anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

Gli ITP fino al 31 dicembre 2024 avranno la possibilità di accedere al percorso di abilitazione con il possesso del solo diploma, mentre dal 1° gennaio 2025 potranno accedere con una laurea triennale.

**Il percorso di abilitazione da 60 CFU/CFA, requisiti di accesso  
commi 2, 4, 5 DELL'Art. 7 del DPCM**

Per partecipare ai concorsi, quindi, gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno preventivamente conseguire l'abilitazione (60 CFU/CFA) e superare una prova finale, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

Al percorso abilitante da 60 CFU/CFA potranno accedere i laureati, diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2024) e gli studenti iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli idonei all'insegnamento.

Gli iscritti a corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico devono avere già acquisito almeno 180 CFU/CFA.

<b>Percorso CFU</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Requisiti</b>
60 CFU/CFA All. 1 DPCM	Laureati art. 7 comma 4 del DPCM	art. 5, comma 1, D.LGS N. 59/2017
	ITP art. 7 comma 4 del DPCM	- fino al 31 dicembre 2024 > diploma - dal 1° gennaio 2015 > laurea almeno triennale (art. 5, comma 2, D.LGS N. 59/2017)
	Studenti iscritti a corsi di studio magistrale o magistrale a ciclo unico art. 7 comma 5 del DPCM	acquisizione di almeno 180 CFU/CFA per i corsi di studi di laurea magistrale a ciclo unico

Il percorso di abilitazione all'insegnamento da 60 CFU/CFA è organizzato dall'Università degli Studi dell'Aquila attraverso il Centro di formazione iniziale (CUFIS) e in stretto rapporto con il sistema scolastico.

Il nuovo percorso formativo accademico/universitario sarà strutturato e condotto in base alle classi di concorso corrispondenti e quindi sarà specifico per ciascuna classe di concorso.

**Struttura del percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA  
Art. 7 commi 1 e 2 del DPCM  
Art. 2 bis, comma 1, D.LGS N. 59/2017  
Allegato 1**

<b>Contenuto dei percorsi</b>	<b>CFU/CFA</b>
Discipline di area pedagogica	10
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso	15
Tirocinio indiretto	5
Formazione inclusiva delle persone con BES	3
Disciplina di area linguistico-digitale	3
Disciplina psico-socio-antropologiche	4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle	18

discipline di riferimento	
<b>Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica</b>	2
<p>Pertanto, nell'organizzazione dei percorsi di abilitazione, oltre alle materie trasversali relative alle diverse classi di concorso, saranno inclusi corsi specifici per la disciplina di riferimento e tirocini da effettuarsi per la classe di concorso di pertinenza.</p> <p>Il percorso abilitante da 60 CFU/CFA entrerà in vigore a pieno regime solo a partire dal 1° gennaio 2025, quando la nuova Riforma sarà a pieno regime, il conseguimento dei 60 CFU sarà obbligatorio per tutti gli aspiranti docenti e costituirà un requisito imprescindibile per la partecipazione ai concorsi a cattedra.</p> <p>Fino a quella data è prevista una fase transitoria che prevede l'istituzione di percorsi di formazione abilitanti "ridotti" in cui tra l'altro sarà ancora possibile utilizzare i vecchi 24 CFU, purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022.</p> <p>Per l'A.A. 2023-24, l'Università degli studi dell'Aquila ha pubblicato alla pagina dedicata <a href="https://www.univaq.it/section.php?id=2224">https://www.univaq.it/section.php?id=2224</a> il Regolamento e Piani Didattici, indispensabili anche ai fini della richiesta riconoscimento crediti da parte degli aspiranti studenti.</p>	
<b>Tirocinio diretto ed indiretto</b> <b>Art. 7 comma 3 del DPCM</b>	
<p>Il tirocinio da svolgere si divide in Tirocinio diretto ed indiretto.</p> <p>Per lo svolgimento delle attività di <b><u>tirocinio diretto</u></b> il Centro si avvale di tutor delle Scuole secondo l'art.11 del DPCM, vengono svolte presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti accreditati, a seguito della stipula di apposita convenzione con il Centro.</p> <p>L'USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate.</p> <p>Mentre per lo svolgimento delle attività di <b><u>tirocinio indiretto</u></b>, ai sensi dell'Art 10 del DPCM, il Centro si avvale di personale docente selezionato, in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado che assumerà le funzioni di Tutor coordinatore; l'attività di tirocinio indiretto viene svolta presso il Centro.</p> <p>Per L'A.A. 2023-24 l'Università degli studi dell'Aquila ha pubblicato alla pagina dedicata <a href="https://www.univaq.it/section.php?id=2224">https://www.univaq.it/section.php?id=2224</a> l'informativa e le istruzioni riguardanti le procedure per il completamento del tirocinio presso gli istituti accreditati, includendo l'elenco delle scuole accreditate in Abruzzo per l'anno 2024.</p>	

### **La frequenza dei percorsi abilitanti**

Ai fini dell'accesso all'esame finale dei percorsi abilitanti è richiesta una presenza minima del 70% per ogni modulo (o corso integrato) di ciascun percorso abilitante. In via transitoria, esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, con l'approvazione della legge 112/2023 (legge di conversione del Decreto Legge PA bis), i percorsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale (possibilità non prevista per le attività di tirocinio e di laboratorio). Tale facoltà è stata prevista a causa della necessità di gestire un elevato numero di candidati strettamente legato all'introduzione del nuovo sistema di formazione.

### **La prova finale del percorso abilitante**

Saranno ammessi a sostenere la prova finale al fine del conseguimento dell'abilitazione coloro che:

- avranno acquisito i prerequisiti necessari (ad esempio, gli studenti ammessi, prima di poter conseguire l'abilitazione, dovranno aver conseguito il titolo di studio come da domanda di ammissione)
- avranno completato le ore di tirocinio previste (indiretto e/o diretto)
- avranno acquisito le presenze minime

L'esame finale del percorso abilitante comprende una prova scritta e una lezione simulata che valutano l'acquisizione delle competenze professionali delineate nel nell'allegato A del decreto.

PER TUTTI

La prova scritta - consiste in un'analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio del percorso di formazione iniziale. Serve a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività svolte in classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e all'acquisizione delle conoscenze delle materie psicopedagogiche.

SOLO PER LE SEGUENTI IPOTESI

ART. 7 comma 6 (vincitori concorso straordinario)

ART. 13 (conseguimento ulteriori abilitazioni) del DPCM

La prova scritta – consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della relativa classe di concorso.

La lezione simulata - della durata massima di 45 minuti - prevede la progettazione di una attività didattica innovativa, con la quale vengono illustrate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche fatte in relazione al percorso di formazione iniziale per la specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice dell'esame finale sarà composta da due professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM membri del consiglio didattico, uno dei quali ricoprirà anche il ruolo di presidente.

Faranno, inoltre, parte della commissione anche un membro designato dall'USR e un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, selezionabile anche tra i tutor.

La commissione avrà la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 10 alla prova scritta e 10 alla lezione simulata.

L'esame finale è considerato superato se il candidato ottiene almeno 7/10 sia nella prova scritta che nella lezione simulata.

Dopo aver superato l'esame finale l'aspirante docente otterrà l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso corrispondente.

### **Riconoscimento dei crediti Art. 8 del DPCM**

Per quanto concerne la possibilità di raggiungere i 60 CFU/CFA, possono essere considerati validi i 24 CFU/CFA ottenuti in base al sistema normativo precedente entro il 31 ottobre 2022, con la condizione imprescindibile di aver acquisito almeno 10 CFU/CFA derivanti da tirocinio diretto.\* (\* Poiché i 24 CFU in generale sono stati acquisiti attraverso corsi online e non attraverso tirocini diretti, occorrerà attenzionare se nel bando delle Università si fa riferimento specificatamente alla necessità di seguire il tirocinio attivo per integrare i 24 CFU).

In riferimento alle linee guida per il riconoscimento dei crediti di cui all'allegato B del DPCM in parola, saranno ritenuti validi i crediti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (allegato A).

In particolare:

sarà possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A; l'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;

in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio- antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;

il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio;

il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS (sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento di crediti) 2015;

nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Per quanto concerne il riconoscimento crediti nell'A.A. 2023-24, anno di primo avvio dei percorsi abilitanti, sono intervenute due diverse risposte del Ministero alle FAQ relative alla tematica del "riconoscimento dei crediti", del 29 maggio e del 12 luglio 2024, che hanno riportato rispettivamente, due diverse interpretazione della norma: la prima dava la possibilità di effettuare un riconoscimento solo parziale dei 24 CFU mentre la seconda un riconoscimento integrale degli stessi.

Per l'A.A. 2024-25, si attendono ulteriori chiarimenti e/o direttive più specifiche da

parte del Ministero sull'argomento.

**Percorsi abbreviati da 30 E 36 CFU/CFA - Fase transitoria  
Art. 14 del DPCM**

Il passaggio al nuovo reclutamento dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado avverrà in maniera graduale ed è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 che prevede alcune eccezioni e, soprattutto, l'istituzione di percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.

Durante la fase transitoria, si apriranno opportunità per gli aspiranti docenti che desiderano partecipare ai concorsi a cattedra.

I requisiti per l'ammissione sono differenziati rispetto alla norma e sarà offerta la possibilità di accedere alle selezioni in modi alternativi.

La prima opzione prevede il possesso del titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso, accompagnato da un totale di 30 CFU/CFA.

In alternativa, è possibile partecipare ai concorsi con un totale di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

In entrambi i casi, tuttavia, sarà poi necessario integrare i crediti mancanti durante il primo anno di assunzione in prova con contratto a tempo determinato.

Inoltre, per consentire al maggior numero di docenti di partecipare ai concorsi, sono previste diverse tipologie di percorsi abilitanti e i relativi crediti da conseguire:

Crediti da conseguire	Casistica per tipologia di percorso abilitante	
	da 30 CFU/CFA (All.4)	Per chi ha il titolo di accesso e solo 30 CFU/CFA
	da 36 CFU/CFA (All.5)	Per chi ha il titolo di accesso + 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022

30 o 36 CFU/CFA	da 30 CFU/CFA (All.2)	Per chi ha il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale e paritaria, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale partecipa. Lo stesso vale per i candidati che hanno superato il Concorso Straordinario bis. In entrambi i casi l'abilitazione potrà essere conseguita attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA
30 CFU	Destinati a docenti già abilitati in un'altra classe di concorso o grado di istruzione oppure specializzati nel sostegno (Art. 13 comma 1)	
30 CFU	Per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l'accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso (All. 3)	

#### **Tempistica dei percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA**

Il DPCM, tenendo conto sia della fase di implementazione della riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti che della fase transitoria, aveva fissato anche la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA che in un primo tempo era il 28 febbraio 2024 per i 30 CFU/CFA ed il 31 maggio 2024 per i 60 CFU/CFA.

In considerazione della complessità dell'avvio dei nuovi percorsi abilitanti la data è stata in seguito posticipata, con nota ministeriale 9171 del 14 maggio 2024, a novembre/dicembre 2024 per l'anno accademico 2023/2024.

Annualmente il Ministero dovrà prevedere ed autorizzare gli Atenei all'avvio dei vari percorsi e stabilire per ogni anno la data di conclusione degli stessi.

#### **Descrizione dei percorsi abilitanti previsti dal DPCM**

### **30 CFU/CFA per il conseguimento di ulteriore abilitazione. Art. 13 DPCM**

I docenti già in possesso di abilitazione per una determinata classe di concorso o per un diverso grado di istruzione e coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno, potranno conseguire un'altra abilitazione in ulteriori classi di concorso o gradi di istruzione, se in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso, mediante l'acquisizione di 30 CFU/CFA nell'ambito di un percorso universitario di formazione iniziale specificatamente dedicato alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle materie di riferimento.

Al riguardo, con l'approvazione della legge 112/2023, sono state apportate alcune modifiche: in particolare, i 30 CFU/CFA nelle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento potranno essere acquisiti anche attraverso modalità telematiche sincrone, in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati.

Inoltre, non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU/CFA.

### **30 CFU/CFA per i docenti con 3 anni di servizio o vincitori del concorso straordinario bis. All. 2**

Questo percorso è dedicato ai vincitori di concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DLgs 59/2017 e che ai sensi dell'art.13 comma 2 sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'USR a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta. L'integrazione della formazione iniziale e il superamento della prova finale necessari all'abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato durante il quale dovranno essere conseguiti 30 CFU/CFA. Lo stesso vale per i candidati che hanno superato il Concorso Straordinario bis.

E' dedicato altresì a coloro che ai sensi dell'art 5 comma 4 del D.Lgs 59/2017 hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.

In entrambi i casi l'abilitazione potrà essere conseguita attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.

Il DPCM definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU/CFA che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica  
3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES  
3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale  
3 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche  
6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento  
2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento  
9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto

**30 CFU/CFA necessari prima e 30 CFU/CFA dopo il concorso Art. 14 commi 2 e 3 DPCM – All.ti 3 e 4**

Fino al termine del 2024, l'accesso ai concorsi per l'insegnamento sarà possibile anche per chi ha completato solamente 30 CFU/CFA del percorso formativo.

Tale percorso è dedicato a coloro che sono laureati con i requisiti di ammissione ad una classe di concorso ma senza i 24 cfu conseguiti entro la data del 31 ottobre 2022 e certificati. Il percorso è da acquisire meramente ai fini della partecipazione al concorso. L'abilitazione invece avverrà solo a completamento dei 60 cfu, partecipando quindi al percorso All. 4 di completamento dei restanti 30 cfu.

Quindi, coloro che risultano vincitori del concorso, avendo ottenuto solo 30 crediti formativi universitari e accademici, saranno tenuti a completare la formazione iniziale con ulteriori 30 CFU/CFA. Inoltre, dovranno superare la prova finale necessaria all'abilitazione nel loro primo anno di servizio a tempo determinato.

Nel DPCM sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso e la struttura dei percorsi necessari (All.3):

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica  
5 CFU/CFA di Tirocinio diretto  
3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone con BES  
3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale  
4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche  
9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento

Risultano altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale, cui accedono di diritto, nonché sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso formativo, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

Il DPCM definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso All. 4:

- 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
- 15 CFU/CFA di Tirocinio indiretto
- 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 2 CFU/CFA in Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica

### **36 CFU/CFA per i docenti con i 24 CFU Art. 14 comma 4 DPCM – All. 5**

Per i docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 è prevista la possibilità di partecipare al concorso a cattedra anche in assenza di abilitazione.

Tuttavia, in caso di superamento del concorso, gli stessi stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU/CFA per abilitarsi a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.

Il DPCM definisce la struttura dei percorsi da 36 CFU/CFA:

- 3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
- 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
- 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto
- 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale
- 15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
- 2 CFU/CFA in discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica

### **Compatibilità e contemporanee iscrizioni**

Il decreto attuativo del DPCM 4 agosto 2023, ovvero il DM 621 del 22-04-2024, specifica che l'iscrizione ai percorsi abilitanti dell'A.A. 2023-24 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative. Dunque vige l'incompatibilità di doppia iscrizione su percorsi che prevedano entrambi obbligo di frequenza.

Rimangono valide le disposizioni di legge come da Legge n. 33 del 12 aprile 2022 contenente disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore; il D.M. n. 930 del 29/07/22 e D.M. n. 933 del 2/08/22.

### **Costi dei percorsi di formazione abilitante presso l'Università degli Studi dell'Aquila**

L'Università degli Studi dell'Aquila, nell'ambito dei costi massimi stabiliti dal DPCM, stabilisce le seguenti tasse per le iscrizioni ai percorsi di abilitazione a carico dei partecipanti:

<b>Tipologia di percorso</b>	<b>Costo massimo come da DPCM</b>
Percorsi da 60 CFU/CFA	2.500 euro (compresi i vincitori di concorso di cui all'art. 18-bis, c. 1 del D.Lgs 59/2017)
Percorsi abbreviati per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU	2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso	2.000 euro
Svolgimento della prova finale	150 euro

### **L'Università degli Studi dell'Aquila ha previsto per l'A.A. 2023-24 i seguenti costi:**

<b>Tipologia di percorso</b>	<b>Costo del percorso (esclusi tasse ed imposte per l'iscrizione)</b>
------------------------------	---

Percorsi da 60 CFU/CFA	2.300 euro (compresi i vincitori di concorso di cui all'art. 18-bis, c. 1 del D.Lgs 59/2017)
Percorsi abbreviati per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU	1.800 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso	1.800 euro
Svolgimento della prova finale	150 euro

### **Fabbisogno di docenti e attivazione dei percorsi abilitanti Art. 6 DPCM**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero.

Nello specifico, il fabbisogno di docenti verrà stimato per classe di concorso tenendo conto:

- dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola Secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero;
- delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DPCM, in una maggiorazione fino al 30% del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) dello stesso.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale docente.

Successivamente le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal MUR, indicheranno, in un'apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure

concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso.

Con decreto del MUR, da adottarsi ogni anno sentito il MIM, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno e del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.

Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi.

L'offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

### **Numero programmato e Preselezione**

Il numero massimo di studenti segnalato nella procedura di accreditamento è pari a quanto predeterminato in relazione al fabbisogno docenti nella classe di percorso, stimato e comunicato secondo le modalità dell'Art. 6 del DPCM.

Gli studenti e le studentesse saranno ammessi al percorso formativo fino alle capienze originalmente definite o rideterminate, secondo le modalità, le indicazioni e la normativa vigenti al momento dell'emanazione dei bandi.

### **Quota di riserva per i titolari di contratti di docenza Art. 14 comma 6 DPCM**

Il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, nell'anno scolastico precedente l'avvio dei percorsi abilitanti, risulta titolare di contratti a tempo determinato presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, potrà accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti del 45% per il primo ciclo e del 35% per il secondo e terzo ciclo.

La percentuale è calcolata, nello specifico, sulla base dell'offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna università o istituzione AFAM.

Da precisare, inoltre, che il 5% di tale quota è riservato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con decreto di individuazione del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, saranno definiti anche i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

### **Riferimenti legislativi**

- Decreto Legislativo 59/2017
- Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, convertito con Legge 79 del 29 giugno 2022
- Decreto Legge 75 del 22 giugno 2023, convertito con L. n. 112 del 16 agosto 2023
- DPCM del 4 agosto 2023
- D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016
- D.M. 259 del 9 maggio 2017 che ridefinisce le classi di abilitazione
- D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023 (Ulteriore aggiornamento delle classi di concorso)

Per verificare la corrispondenza fra classi di laurea/diplomi e classi di concorso si consultino il **D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016** e il **DM n. 259 del 9 maggio 2017** ed il **DM n. 255 del 22 dicembre 2023.**

Per l'A.A. 2023-24 l'Università degli studi dell'Aquila ha pubblicato sul proprio sito, alla pagina dedicata <https://www.univaq.it/section.php?id=2224>, delle "Linee Guida" per gli utenti interessati a presentare domanda di partecipazione ai percorsi. Le suddette linee guida proponevano anche indicazioni puntuali circa il controllo dei prerequisiti minimi richiesti in termini di crediti formativi acquisiti (o da acquisire come da piano di studi).